



## GRADUATORIE D'ISTITUTO DOCENTI II<sup>^</sup>/III<sup>^</sup> FASCIA integrazioni/elenchi aggiuntivi

Il MIUR ha pubblicato la nota e il DDG relativi all'inserimento negli **elenchi aggiuntivi delle Graduatorie di istituto (FINESTRE)**, da parte del **PERSONALE DOCENTE CHE CONSEGUE IL TITOLO DI ABILITAZIONE E/O DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO** entro il **1° febbraio 2019**.

### INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO DI II<sup>^</sup> FASCIA :

Per coloro che hanno conseguito l'**abilitazione** entro il **1° febbraio 2019**, la domanda va presentata entro il **16 FEBBRAIO 2019** con il **MODELLO A3** - in modalità cartacea, tramite A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di ricevuta:

- ad una istituzione scolastica della provincia prescelta dall'interessato se l'aspirante non è già iscritto in alcuna graduatoria di istituto
- all'istituzione scolastica già destinataria della domanda di iscrizione in graduatoria di istituto presentata all'inizio dell'attuale triennio di validità delle graduatorie.

### INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DEL

**SOSTEGNO** : Per gli aspiranti abilitati che hanno conseguito la **specializzazione sul sostegno** entro il **1 FEBBRAIO 2019**, la domanda va presentata dal **4 FEBBRAIO al 22 FEBBRAIO 2019 (h. 14,00)** con il **MODELLO A5** tramite Istanze on Line.

### PRIORITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE DI

**III FASCIA** : In attesa dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, i docenti iscritti nelle graduatorie di III fascia, che hanno conseguito il titolo di abilitazione, possono richiedere con il **MODELLO A4** - tramite Istanze on Line, all'istituzione scolastica capofila prescelta all'atto di inclusione in III fascia, la priorità nell'attribuzione delle supplenze.

**SCELTA DELLE SEDI** : Con il **MODELLO B** nel periodo compreso tra il **25 FEBBRAIO 2019 e IL 15 MARZO 2019 (entro le ore 14,00)** tramite Istanze on Line, i docenti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia di istituto e/o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia relativi alle "finestre" precedenti potranno sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento, **esclusivamente per i nuovi insegnamenti richiesti. Non è consentito cambiare le scuole se nelle stesse risultano già impartiti i nuovi insegnamenti richiesti.**

## CESSAZIONI DAL SERVIZIO dal 1° .09.2019 a seguito disposizioni decreto-legge 4/2019

Cessazioni dal servizio del **PERSONALE SCOLASTICO dal 1° settembre 2019** a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4.

### DOMANDE dal 4 FEBBRAIO al 28 FEBBRAIO 2019

Il **MIUR** ha emanato la **nota prot. n. 4644 del 1° febbraio 2019** con la quale l'Amministrazione rende note le procedure per la presentazione della domanda di pensione da parte dei lavoratori dipendenti interessati dalle disposizioni concernenti:

**QUOTA 100**: Conseguimento del diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un **età anagrafica di almeno 62 anni** e di un **anzianità contributiva minima di 38 anni** entro il **31 dicembre 2019**

**PENSIONE ANTICIPATA**: Accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un'**anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le DONNE e 42 anni e 10 mesi per gli UOMINI** entro il **31 dicembre 2019**

**OPZIONE DONNA**: Le lavoratrici che **entro il 31 dicembre 2018** hanno maturato un'**anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni** e un'**età anagrafica pari o superiore a 58 anni**.

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE - POLIS** : I dirigenti scolastici, il personale docente e ATA, gli insegnanti di religione hanno facoltà di presentare domanda di cessazione e le eventuali revoche solamente in via telematica, attraverso Polis ("Istanze on line") **dal 4 FEBBRAIO ed entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2019**. Il personale in servizio all'estero ha facoltà di presentare domanda anche in modalità cartacea.

**DOMANDE DI PENSIONE** : Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS, esclusivamente on line per via telematica, **tramite la consulenza gratuita del patronato INAS CISL**. Per accedere al servizio è bene verificare gli orari di consulenza al pubblico ed eventualmente fissare un appuntamento.

### APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI GRAVOSI E PER I LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori interessati, **dopo aver ottenuto la certificazione del riconoscimento da parte dell'INPS**, potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal **1° settembre 2019**.

L'**APE SOCIALE** è la forma di anticipo pensionistico (da cui l'acronimo APE) introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), sperimentazione prorogata per l'anno 2019 dal Decreto Legge n.4/2019 contenente i nuovi requisiti in materia di previdenza. La proroga riguarda espressamente l'APE SOCIALE, modalità nella quale l'indennità che sostituisce il trattamento di pensione, corrisposta per dodici mesi all'anno fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, è a totale carico dello Stato e non comporta dunque alcuna restituzione.

Per poter cessare dal servizio è necessario **rivolgere apposita istanza al MIUR**, che tuttavia potrà essere presentata **solo dopo aver ricevuto dall'INPS la comunicazione di avvenuto riconoscimento del diritto di accesso all'APE**.

L'**APE SOCIALE presuppone la sussistenza di particolari condizioni legate alla situazione personale e/o familiare**, oltre ad avere compiuto i **63 anni di età**, occorre trovarsi in una delle seguenti condizioni: - **Personale che assistono**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva; - **Personale con riduzione della capacità lavorativa** uguale al 74 per cento e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; - **Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi** da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e posseggono un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Vi è compreso il personale docente nella **scuola dell'infanzia**. **NB: i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.**